



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

AREA AREA DI LINEA 4 - Territorio e Ambiente
SERVIZIO Urbanistica - Procedimenti Concertativi - Demanio Marittimo

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 24/06/2014

**OGGETTO: ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA SCIA NEI CENTRI
STORICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23 BIS, COMMA 4 DEL D.P.R. N. 380/2001.**

Il Responsabile del Servizio

~~Il Sindaco~~/l'Assessore proponente

Approvato con delibera N° del

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23 bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (inserito con L. n. 98/2013 di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013), stabilisce che i Comuni, entro il termine del 30 giugno 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale individuino all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. n. 1444/1968 ed in quelle equipollenti, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;
- l'art. 10 della l.r. n. 16/2008 al comma 2 lettera e) esclude dalla definizione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, che non rispettino anche la sagoma dell'edificio preesistente e, sempre lo stesso comma 2, alla lettera e bis), esclude altresì dalla definizione di ristrutturazione edilizia gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati, vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, che non rispettino anche la sagoma dell'edificio preesistente;
- l'art. 21bis della l.r. n. 16/2008 "*Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA*" prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 2, lettere e) ed e bis) comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti alle condizioni stabilite, se comportanti modifiche della sagoma, relativamente agli immobili compresi all'interno della zona omogenea "A" di cui al D.M. n. 1444/1968, possono essere attuati solo a seguito dell'assunzione della deliberazione di Consiglio Comunale sopracitata prevista dall'art. 30, comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. n. 98/2013;

Considerato che il Comune di Santa Margherita Ligure è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, approvato con D.P.G.R. n. 965 del 13/11/1995 in cui la zona A "*Zone di interesse storico artistico*" e la zona TA "*Zone di tutela ambientale*" corrispondono alla zona omogenea di tipo "A" di cui al D.M. n. 1444/1968;
- Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'11/4/2012, in cui l'ambito AC-SA "*Ambiti di conservazione dei sistemi edificati di alto valore storico ambientale*" e l'ambito AC-NF "*Ambito di conservazione del nucleo frazionale edificato di pregio*" corrispondono alla zona omogenea di tipo "A" di cui al D.M. n. 1444/1968;

Considerato inoltre che tutto il territorio comunale è interessato dal vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004 per effetto del Decreto Ministeriale dell'11/6/1954 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di Portofino, sito nell'ambito dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli*", e del successivo Decreto Ministeriale 24/4/1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di monte Esoli*";

Considerato pertanto che dal combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettere e) ed e bis) e dell'art. 21 bis, comma 1, lettera e bis) della L.R. n. 16/2008, si desume che la SCIA per gli interventi di modifica della sagoma degli edifici non può essere applicata su immobili vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 e conseguentemente non può essere applicata in tutta la zona omogenea di tipo "A" del D.M. n. 1444/1968 del nostro Comune, come individuata nei sopracitati strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra, non è necessario individuare all'interno delle zone omogenee di tipo "A" del D.M. n. 1444/1968, zone di territorio in cui non sia applicabile la SCIA

per gli interventi di ristrutturazione con modifica della sagoma, così come definiti dall'art. 10, comma 2, lettere e) ed e bis) della L.R. n. 16/2008;

Visto il D. Lgs n. 380/2001;

Vista la L.R. n. 16/2008;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che essendo l'intero territorio comunale soggetto al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, non è possibile attuare all'interno dell'intera zona omogenea "A" del D.M. n. 1444/1968, gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 2, lettere e) ed e bis) della L.R. n. 16/2008, comportanti modifica della sagoma degli edifici, e pertanto non è necessario individuare all'interno di tale zona omogenea, le aree da escludere dall'applicazione della SCIA;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI

Il Dirigente/~~Funzionario incaricato di P.O.~~ del AREA DI LINEA 4 - Territorio e Ambiente/P.O. Urbanistica - Procedimenti Concertativi - Demanio Marittimo in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 35 in data 24/06/2014 dell'Urbanistica - Procedimenti Concertativi - Demanio Marittimo che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 4 facciate utili.

Data 24.6.2014

Il Dirigente ~~Il Funzionario inc. di P.O.~~

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 09.07.2014

Il Dirigente Responsabile